

**SERVIZIO DI RITIRO, SELEZIONE E TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**

**Capitolato Speciale
di Appalto**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 – CARATTERI DEL SERVIZIO	3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE- PROROGA TECNICA.....	3
ART. 5 – QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE	4
ART. 6 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART. 7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
ART. 9 – CAUZIONI	7
ART. 10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	8
10.1 Partecipazione alla gara di intermediari di rifiuti senza detenzione	9
ART. 11 - AVVALIMENTO	10
ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE.....	11
ART. 13 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
13.1 – Responsabile del procedimento.....	13
13.2 -Direttore dell'esecuzione	14
ART. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	14
Vedi Disciplinare Tecnico	14
ART. 15 – IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	14
ART. 16 – FATTURAZIONE E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	14
ART. 17 - REVISIONE PREZZI.....	16
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO.....	16
ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA.....	16
ART. 20 - PENALITÀ.....	17
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ART. 22 - SUBAPPALTO	18
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO	19
23.1 Risoluzione.....	19
23.2 Recesso	20
ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	20
ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE	20

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di ritiro, selezione, trattamento finalizzato alla valorizzazione dei rifiuti ingombranti non selezionati provenienti dall'attività di raccolta che l'ASIA effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della Provincia di Napoli e lo smaltimento finale dei sovralli.

I rifiuti oggetto del servizio sono indicati in forma esemplificata nell'art. 2 del Disciplinare Tecnico. Sono escluse tutte le tipologie di rifiuto riconducibili a quelli classificati RAEE e gli pneumatici fuori uso (codice CER 16.01.03).

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Vedi Disciplinare Tecnico

ART. 3 – CARATTERI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.177 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Impresa aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, all'ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE- PROROGA TECNICA

La durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'Asia e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. Il contratto avrà durata 12 mesi. L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto o da altra data indicata da ASIA.

L'ASIA si riserva l'opzione, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

L'ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 120 giorni (cd. Proroga tecnica).

ART. 5 – QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

Il quantitativo stimato del rifiuto CER 20.03.07 da trattare nel periodo suindicato, è suddiviso in **3 lotti identici**, ammontanti ciascuno a **14.000 t** di cui **6.000 t** per il servizio base, **6000 t** per il servizio opzionale di ulteriori 12 mesi e **2.000 t** per la cd. proroga tecnica.

Resta sin d'ora inteso che verranno riconosciute solo le prestazioni effettivamente eseguite.

ART. 6 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il prezzo posto a base di gara è di **Euro 105,00/t** oltre IVA per il ritiro, trasporto e trattamento necessario per il recupero dei RIFIUTI INGOMBRANTI NON SELEZIONATI comprensivo di eventuali ulteriori oneri. Il prezzo sopraindicato è comprensivo di tutti gli oneri inerenti il caricamento, trasporto dalle piattaforme di raccolta dell'ASIA ai siti di trattamento e/o di recupero della aggiudicataria e/o delle cessionarie delle MPS nonché del nolo, per ciascun lotto, di n. 10 cassoni scarrabili da 30 mc. necessari per l'esecuzione del servizio nonché di ogni eventuale altro onere connesso all'esecuzione dell'appalto.

Tale prezzo è così composto:

- Euro 82,50/t oltre IVA per il recupero ed eventuale smaltimento delle parti non recuperabili
- Euro 22,50/t oltre IVA per il ritiro, il trasporto ed il nolo di n. 10 cassoni.

L'importo presunto di ciascun lotto è di € 1.470.000,00 oltre IVA, di cui € 630.000,00 oltre IVA per il servizio base, € 630.000,00 oltre IVA per il servizio opzionale di ulteriori 12 mesi e € 210.000,00 oltre IVA per la cd. proroga tecnica.

L'importo totale presunto dell'appalto, è di € 4.410.000,00 oltre IVA di cui € 1.890.000,00 oltre IVA per il servizio base, € 1.890.000,00 oltre IVA per il servizio opzionale di ulteriori 12 mesi e € 630.000,00 oltre IVA per la cd. proroga tecnica.

ART. 7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 18 dell'11/04/2014 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D. Lgs.

163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'Aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, in presenza anche di una sola offerta valida.

Ciascun concorrente potrà presentare offerta anche per tutti i lotti, tuttavia potrà aggiudicarsene al massimo due. Nel caso in cui una stessa impresa concorrente abbia offerto il massimo ribasso in più lotti, l'ASIA si riserva di aggiudicarle quei lotti, per il quale l'Impresa abbia presentato offerta, che, garantendo l'assegnazione del maggior numero di lotti, facciano risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 8. Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di Gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta, si procederà alle opportune integrazioni. L'ASIA si riserva di verificare, in tale sede, il possesso dei requisiti tecnici procedendo direttamente a sopralluoghi presso gli impianti.

Compiuta tale verifica la Commissione di gara, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria per ciascun lotto.

Nell'ipotesi di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in un'unica giornata. Per ogni singolo lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice

provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché del D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a n. 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente con le modalità e nei limiti previsti dal c.7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 295/ACU/2014 SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI – LOTTO/I N. _____ (indicare quale/i)”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B” – lotto _____ (indicare quale).

La Busta “A”, recante la dicitura **“GARA N. 295/ACU/2014 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al punto III.2.2 del bando di gara;

- c) La documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara.
- d) Copia del nostro Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente firmato per accettazione;
- e) Copia della nostra "Nota informativa sui pericoli ed i rischi esistenti nelle sedi aziendali" debitamente firmata per accettazione;

Si precisa che le imprese partecipanti alla gara, prima della presentazione dell'offerta, sono tenute a prendere visione dei luoghi ove dovrà essere effettuato il servizio oggetto della presente gara, anche allo scopo di prendere conoscenza dello stato dei luoghi, delle attrezzature e dello svolgimento delle attività ai fini della sicurezza lavoro. A tal uopo dovrà essere concordato appuntamento con il sig. Michele Mazzella (tel. 081/7351405; cell. 348 099 00 95) che rilascerà apposito verbale di avvenuto sopralluogo. In caso di ATI tutte le imprese che la compongono dovranno prendere visione dei suddetti luoghi.

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 295/ACU/2014 - OFFERTA ECONOMICA" – LOTTO N. _____ (indicare quale)"**. Si dovranno utilizzare tante buste di offerta economica per quanti lotti s'intende partecipare. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando il ribasso percentuale che l'Impresa partecipante intende praticare sul prezzo unitario di € 105,00/t. oltre IVA, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. All'offerta economica andranno allegati gli **elementi costitutivi dell'offerta** per la determinazione del costo del servizio. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**.

ART. 9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei

canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto. In caso di partecipazione a due o tre lotti la cauzione dovrà essere pari al 2% della somma dei valori posti a base di gara di due lotti. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero, del CIG e dell'oggetto della gara.

ART. 10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R.

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti di seguito indicati.

A tal proposito, si precisa che fermo restando la partecipazione in ATI di concorrenti appartenenti alla medesima tipologia (ovvero tra proprietari o gestori di impianti di smaltimento, tra trasportatori o tra intermediari) per i quali necessita comunque l'istituto dell'avvalimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/06 o del subappalto nei limiti consentiti dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 per i requisiti non posseduti, nel caso di raggruppamento tra proprietari o gestori di impianti di smaltimento e trasportatori i requisiti da possedere sono i seguenti: ciascuna delle imprese costituenti l'ATI dovrà possedere i requisiti richiesti ai punti III.2.1) lett. a), b), c) ed e) nonché al punto III.2.2) del Bando; mentre i requisiti di cui ai punti III.2.1. lett. f), nonché III.2.3, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. In ogni caso la singola impresa componente l'ATI non potrà trasportare più di quanto consentito dalla Classe di iscrizione.

La "cauzione di cui al punto III.2.1 lett. d) dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 9. Nell'ipotesi in cui l'offerta presentata sia incompatibile con quanto sopra esposto si procederà all'esclusione dalla gara dell'intera ATI.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché – ai soli fini di economia procedurale - apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) del bando di gara, esso deve essere posseduto sia dal consorzio che dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore. Nelle ipotesi di indicazione di una pluralità di consorziati - esecutori si applicherà la disciplina prevista per le ATI come sopra indicata.

10.1 Partecipazione alla gara di intermediari di rifiuti senza detenzione

L'esercente attività di intermediazione di rifiuti che voglia partecipare alla gara oltre ad avere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8 classe D o superiore deve costituire un raggruppamento temporaneo:



ISO 9001 - Cert. n.285110



a) con il proprietario o gestore dell'impianto; naturalmente l'impianto/impianti di recupero dovranno essere autorizzati secondo la vigente normativa ambientale per una capacità complessiva autorizzata che consenta il recupero delle quantità e del tipo di rifiuti oggetto della presente procedura di gara. Il proprietario/gestore dell'impianto non potrà concedere la disponibilità per il medesimo impianto a favore di più di un intermediario partecipante alla gara;

b) con il trasportatore di rifiuti che sia in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 classe D o superiore per i rifiuti codice CER 20.03.07. Il trasportatore non potrà stipulare il predetto accordo con più di un intermediario partecipante alla gara.

Anche agli intermediari, l'ASIA si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, sia nel caso di aggiudicazione che nel corso del contratto, nonché di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione; qualora si riscontrasse la mancanza di tali requisiti l'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto ed escutere la cauzione prestata, con segnalazione del caso agli organi competenti.

ART. 11 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 88 del D.P.R. 207/10. Più in dettaglio

- a) il proprietario o gestore dell'impianto può avvalersi esclusivamente del requisito tecnico di altro impianto relativamente alla capacità complessiva autorizzata(*);
- b) il trasportatore può avvalersi del requisito tecnico:
 - b1) relativo alla Classe di iscrizione richiesta nella presente gara posseduto da altro trasportatore;
 - b2) relativo all'impianto (se non costituisce con esso un raggruppamento temporaneo).

() l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali non può essere oggetto di avvalimento.*

11.1 Avvalimento per gli intermediari di rifiuti senza detenzione

L'esercente attività di intermediazione può:

- a) avvalersi del requisito tecnico posseduto da altro intermediario, relativo alla Classe di iscrizione richiesta nella presente gara.
- b) avvalersi dell'impianto (se non si costituisce con esso in raggruppamento temporaneo).

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione prevista dal succitato art. 49, il partecipante dovrà fornire debitamente sottoscritti dall'ausiliario/i:

- Modello 1 bis;
 - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- e ai soli fini di economia procedurale:
- Modello Protocollo di legalità.

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 8 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale **appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11;
- e) (in caso di società di capitali) dichiarazione della composizione societaria o azionaria utilizzando il modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione;
- f) il "Piano di Sicurezza" redatto ai sensi del D.Lgs 81/08, specifico per le attività oggetto del bando di gara. A tale riguardo la ditta partecipante alla gara, ove lo ritenga opportuno, potrà utilizzare,

debitamente compilato e firmato, il modello “Quadro dei Rischi e dei Pericoli – Piano di Sicurezza” allegato alla comunicazione di aggiudicazione;

- g) le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione; e nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- h) nonché produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

- i) indicare il responsabile del servizio con recapito del telefono, radiomobile fax ed e-mail.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.

Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Nelle ipotesi in cui, per documentate e motivate ragioni, si ravvisi la necessità di dover mutare la destinazione degli impianti di destinazione dei rifiuti di cui trattasi, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad ASIA il nuovo elenco degli impianti e di produrre al più tardi 45 giorni prima dell'inizio del servizio:

- i documenti relativi al nuovo sito che dovrà essere in regola con le vigenti normative e /o abilitato dalle Autorità competenti così come previsto nel Disciplinare Tecnico;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante, attestante l'iscrizione alla CCIAA come indicato al punto III.2.1) lett. a) del Bando;
- modello Protocollo di Legalità debitamente sottoscritto.

La nuova impiantistica proposta non dovrà determinare né maggiori costi per ASIA né vantaggi per gli aggiudicatari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 35, della Legge n. 221/2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del c. 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del c. 5 dell'art. 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 13 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento l'ing. A. Amitrano.

In particolare al RP nella fase dell'esecuzione dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 14. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

13.2 -Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il sig. Michele Mazzella.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Vedi Disciplinare Tecnico

ART. 15 – IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Le imprese aggiudicatarie dovranno comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax, dell'e mail e di PEC. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax, mail e PEC. Il Direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e/o dal Direttore dell'esecuzione. L'impresa aggiudicataria e il personale da essa impiegato nell'appalto non saranno obbligate ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse da quelle di cui al presente CSA.

ART. 16 – FATTURAZIONE E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo del servizio è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo unitario di riferimento (**€ 105,00/t**) al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario. Esso è comprensivo delle prestazioni di:

- ritiro e trasporto dalle piattaforme di raccolta dell'ASIA ai siti di pre-trattamento, trattamento e/o di recupero dell'impresa aggiudicataria,

- pre-trattamento, trattamento finale, valorizzazione e smaltimento finale delle parti non recuperabili dei rifiuti ingombranti,
- nolo di n. 10 cassoni scarrabili da 30 mc. necessari per l'esecuzione del servizio
- ogni eventuale altro onere connesso all'esecuzione dell'appalto.

La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via Antiniana, 2/A 80078 POZZUOLI (NA).

Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed i pezzi trasportati, il certificato di avvenuto smaltimento dei pezzi ritirati con l'indicazione del numero e della bolla di appartenenza ed in particolare previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs. 152/06. Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente da questa autorizzati.

L'ASIA si riserva di effettuare a propria cura e carico il trasporto dalle piattaforme di raccolta ai siti di pre-trattamento, trattamento e/o di recupero dell'impresa aggiudicataria. In tal caso il corrispettivo sarà determinato in base al solo prezzo **per il recupero ed eventuale smaltimento delle parti non recuperabili (Euro 82,50/t oltre IVA) al netto del ribasso offerto.**

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura che dovrà riportare il numero d'ordine corrispondente nonché il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento .

L'ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti di cui al precedente art. 14, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 80% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 del presente CSA, a partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, in qualunque momento, agli impianti o i siti di stoccaggio, pre-trattamento e trattamento finale dell'impresa, tanto durante il perfezionamento della gara quanto durante il periodo dell'appalto. A tale scopo l'impresa aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico - logistica.

ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda aggiudicataria.

Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART. 20 - PENALITÀ

In caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico, l'ASIA potrà comminare una penale variabile da € 50,00 ad € 350,00.

In particolare per le inadempienze più frequenti l'ASIA applicherà le seguenti penali:

1. Se l'impresa non consente all'ASIA la consegna dei carichi previsti dal *Disciplinare Tecnico* al punto 7.2.1 c) verrà applicata una penale pari ad € 250,00 per ogni carico rifiutato oltre all'addebito delle maggiori spese sostenute per conferire il carico ad altro impianto;
2. Per il mancato rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti verrà applicata una penale pari ad € 100,00;
3. Per il mancato rispetto dei giorni di apertura dell'impianto per il conferimento dei rifiuti verrà applicata una penale pari ad € 100,00;

4. Per il mancato rispetto dei tempi di attesa/scarico/ripartenza che non dovranno superare i 45 minuti verrà applicata una penale pari ad € 100,00;
5. Per il mancato ritiro del rifiuto dagli impianti ASIA a cura della impresa aggiudicataria secondo le modalità comunicate da ASIA di cui al punto 7.2.2 del *Disciplinare Tecnico*, verrà applicata una penale pari ad € 350,00 per ogni cassone;
6. Per la mancata fornitura dei cassoni secondo quanto previsto al punto 7.2.2 del *Disciplinare Tecnico* verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni cassone;
7. Per la fornitura di cassoni non idonei allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto verrà applicata una penale pari a € 100,00.

Nel caso in cui non venga ricevuto il rifiuto per più di 5 volte, anche non consecutive, l'ASIA avrà facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 23.1.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 23.1 del presente CSA.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

23.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 previa contestazione degli addebiti all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) nelle ipotesi di cui al precedente art.20;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- e) si verifichi **la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali**
- f) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- g) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore (per **abbandono dell'appalto**, salvo che per cause di forza maggiore);
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia con valore interdittivo;
- j) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione, mediante semplice nota scritta ai recapiti indicati in sede di gara, ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. j) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli. Il testo del Protocollo è disponibile sul sito www.asianapoli.it.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

23.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere :

- unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese;
- ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare.**

ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.